



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 13/08/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 5 agosto 2015, n.228

“Organizzazione Sanitaria Meridionale Assistenza Inabili e Recupero Minori s.r.l.” (O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.) - Autorizzazione al trasferimento definitivo del Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, accreditato ex lege, dalla via F. Smaldone (ex via Maculatedda) s.n. in Manduria alla via 2 Giugno n. 1 in Manduria, ai sensi dell’art. 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”.

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del

25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014, avente ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015 avente ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità".

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17 giugno 2013, n. 14, stabilisce testualmente che: "1. L'accREDITamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore. 3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento. 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8. 5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento. 6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8,

competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede”

Il Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 sito in Manduria alla via F. Smaldone (ex via Maculatedda) s.n, già oggetto di Convenzione rep. n. 2793 del 18/07/1988 tra Regione Puglia e O.S.M.A.I.R.M. s.r.l., è struttura sanitaria accreditata ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..

Con istanza prot. n. 160 del 05/03/2015 il legale rappresentante dell'O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. ha chiesto “ai sensi del c. 2 dell'art. 28 bis L.R. n. 8/2004 e s.m.i. il trasferimento definitivo dell'attività dalla sede attuale in via Filippo Smaldone s.n. alla realizzanda sede in via 2 Giugno n. 1 nello stesso comune di Manduria (TA) ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede”, dichiarando che:

“- la struttura è attualmente in regola con i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi ed ulteriori previsti dalle norme vigenti in particolare dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., paragrafo B.02.01;
- la struttura non può proseguire l'attività nella sede attuale per sopravvenuta impossibilità allo svolgimento dell'attività non addebitabile alla OSMAIRM s.r.l., determinata dalla disdetta per finita locazione notificata con raccomandata A.R. dal proprietario dell'immobile (di cui si allega copia);
- La OSMAIRM s.r.l. ha tentato di aprire una trattativa per poter proseguire l'attività nella stessa sede, ma la proprietà è stata irremovibile;
- In conseguenza della disdetta per finita locazione, la Società ha acquistato un immobile a completa disposizione della realizzanda struttura nello stesso comune di Manduria (TA) che garantirebbe, tra l'altro, anche un miglioramento dello svolgimento dell'attività riferita a: spazi più ampi a disposizione dei pazienti; ulteriori locali a disposizione del personale; migliorata accessibilità e fruibilità degli spazi esterni”.

Ritenuta tale circostanza (disdetta per finita locazione) idonea ad integrare il presupposto previsto dall'art. 28 bis, comma 1, dell'impossibilità sopravvenuta della prosecuzione dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

Ritenuto, altresì, che non debba essere sentito il Direttore dell'ASL TA, trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario e dello stesso Comune che non pone in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa.

Per quanto suesposto, si propone di autorizzare, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004, trasferimento definitivo del Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, accreditato ex lege, dalla via F. Smaldone (ex via Maculatedda) s.n. in Manduria alla via 2 Giugno n. 1 in Manduria, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/200, con la precisazione che, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo:

- a) la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8 L.R. n. 8/2004;
- b) la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal solo Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 (ossia il Dipartimento diverso da quello territorialmente competente), su richiesta del comune di Manduria, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione

all'esercizio per trasferimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

D E T E R M I N A

- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004, trasferimento definitivo del Centro Ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, accreditato ex lege, dalla via F. Smaldone (ex via Maculatedda) s.n. in Manduria alla via 2 Giugno n. 1 in Manduria, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/200, con la precisazione che, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo:

- la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8 L.R. n. 8/2004;

- la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accredimento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal solo Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 (ossia il Dipartimento diverso da quello territorialmente competente), su

richiesta del comune di Manduria, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

- Di notificare il presente provvedimento:
- Al legale rappresentante della O.S.M.A.I.R.M. s.r.l., con sede in Laterza alla via Cappuccini 9;
- Al Direttore Generale dell'ASL TA;
- Al Sindaco del Comune di Manduria (TA).

§ Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio PAOSA/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio PAOSA
Giovanni Campobasso
